

Al comma 1, sostituire le parole: del traffico con le seguenti: dello spazio.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 2, sostituire le parole da: 622.196 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 942.200 euro per l'anno 2003, di 928.611 euro per l'anno 2004 e di 1.099.201 euro a decorrere dall'anno 2005;

al comma 3, sostituire le parole: 102.629 euro con le seguenti: 155.700 euro;

al comma 6, sostituire le parole: 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro con le seguenti: 942.200 euro per l'anno 2003, in 928.611 euro.

*** 2. 2.** Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.

Al comma 3, sostituire le parole: al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsto con le seguenti: alla maturazione in servizio dei limiti di età indicati.

2. 3. Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Molinari, Santino Adamo Loddo, Tanoni.

Al comma 3, sostituire le parole: alla metà dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 4, sostituire le parole: 80.821 euro con le seguenti: 240.000 euro;

al comma 6, sostituire le parole: 1.836.242 euro con le seguenti: 2.005.521.

**** 2. 4.** Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi.

Al comma 3, sostituire le parole: alla metà dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 4, sostituire le parole: 80.821 euro con le seguenti: 240.000 euro;

al comma 6, sostituire le parole: 1.836.242 euro con le seguenti: 2.005.521.

**** 2. 5.** Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.

(A.C. 3311 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 ed in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3311 - Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che con l'approvazione del provvedimento recante « Disposizioni

per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo » si dispongono misure economiche a favore dei controllori del traffico aereo che avranno effetti nell'arco dei prossimi dieci anni;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere un'ulteriore iniziativa legislativa con la quale gli incentivi vengono estesi a tutti i controllori militari indipendentemente dalla funzione specifica svolta.

9/3311/1 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Luongo, Rotundo, Santino Loddo, Tanoni, Ascierio, Tucci, Bricolo, Ramponi, Cossiga.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI
EMENDAMENTI ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZ-
ZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI
VIA SATELLITE (INTELSAT), ADOTTATI A WASHINGTON IL
17 NOVEMBRE 2000 (3849)**

(A.C. 3849 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
sella Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3849 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

(A.C. 3849 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo come emendato.

(A.C. 3849 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MATERIA DI COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA, FATTO A TORINO IL 29 GENNAIO 2001 (3875)

(A.C. 3875 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
sella Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3875 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

(A.C. 3875 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

(A.C. 3875 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE
NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNA-
ZIONALE, CON ATTO FINALE E RISOLUZIONI, FATTA A
MONTREAL IL 28 MAGGIO 1999 (3876)**

(A.C. 3876 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
sella Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3876 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

(A.C. 3876 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

(A.C. 3876 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2000 (3957)

(A.C. 3957 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
sella Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3957 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

(A.C. 3957 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 3957 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1978 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A TIRANA IL 5 APRILE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3990)

(A.C. 3990 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
sella Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3990 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

(A.C. 3990 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3990 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.110

annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3990 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, FATTO AD ALGERI IL 3 GIUGNO 2002 (4000)

(A.C. 4000 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
sella Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4000 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

(A.C. 4000 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4000 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4000 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.